Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Lunedì, 3 febbraio** — **Numero 28**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22: semestre L. 12: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.20 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente all'*Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2085 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità, a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa sui contratti di borsa di cui all'art. 36 della legge 20 marzo 1913, n. 272, è aumentata da centesimi 5 a centesimi 10.

Art. 2.

La tassa sui contratti di borsa di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) dell'art 35 e quella dell'art. 39 della legge anzidetta è mantenuta nella misura attuale per le contrattazioni di titoli in numero non superiore a 25.

La tassa sui contratti di riporto la cui durata non ecceda i 40 giorni è di centesimi 70 per i contratti conclusi fra mediatori inscritti o con intervento di essi, ed è elevata a L. 1,40 per gli stessi contratti conclusi direttamente fra le parti, quando il riporto non riguardi più di 25 titoli.

Per le contrattazioni superiori a 25 titoli le tasse anzidette sono graduate come appresso;

1° se la contrattazione riguarda più di 25 e non più di 50 titoli la tassa è raddoppiata;

2° se la contrattazione riguarda più di 50 e non più di 100 titoli la tassa è triplicata;

3° se la contrattazione riguarda più di 100 titoli la tassa è quadruplicata.

I titoli multipli sono considerati pel numero di titoli singoli che essi rappresentano.

Tutte le tasse indicate nel presente articolo sono aumentate della metà quando il valore contrattuale di ciascun titolo supera le L. 100 e non le L. 500, e sono raddoppiate quando il detto valore supera le L. 500.

Quando la contrattazione riguarda titoli di valore diverso si tiene conto agli effetti dell'applicazione della tassa del valore maggiore.

Art. 3.

Fino a quando non verranno istituiti nuovi libretti e foglietti bollati le tasse anzidette si riscuoteranno mediante applicazione di marche doppie per contratti di Borsa sui libretti e foglietti bollati ora esistenti.

Le dette marche oltrechè dagli uffici del registro potranno essere annullate a cura dei contribuenti con la scritturazione o l'impressione della data su ciascuna parte della marca nel modo prescritto dall'art. 22, penultimo comma della legge di bollo (testo unico 6 gennaio 1918, n. 135.

Art. 4.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA — NITTI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 2086 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È soggetto a tassa di bollo ogni bottiglia od altro recipiente che contenga vini e liquori tanto nazionali che esteri, quando sia chiuso e munito di etichetta o capsula od altra marca di qualunque forma o con qualunque indicazione.

La tassa è commisurata al prezzo di vendita (tassa non computata) nelle misure seguenti:

Per un prezzo fino a L. 5, per ogni lira o frazione di lira		L. 0,05
»	oltre L. 5 fino a L. 10	» 0,50
»	» L. 10 fino a L. 20	» 1,00
»	» L. 20 fino a L. 25	» 1,50
Per un prezzo oltre a	L. 25 fino a L. 30	L. 2,00
»	» L. 30 fino a L. 35	» 2,50
»	» L. 35 fino a L. 40	» 3,00
»	» L. 40 fino a L. 50	» 4,00
»	» L. 50	» 5,00

Ogni bottiglia o recipiente dovrà portare all'esterno l'indicazione del prezzo in corrispondenza alla tassa pagata.

La tassa è corrisposta in modo ordinario mediante applicazione sui recipienti di fascette bollate vendute dall'Amministrazione finanziaria, od in modo virtuale mediante abbonamento.

La tassa è sempre a carico degli acquirenti e deve corrispondersi anche per i prodotti destinati ad essere consumati nei locali di vendita.

Art. 2.

La tassa si applica anche ai vini e liquori aventi scopo terapeutico in quanto non siano compresi fra quelli assoggettati alla tassa di bollo sulle specialità medicinali di cui all'art. 107 del testo unico della legge sul bollo approvato con decreto 6 gennaio 1918, numero 135.

Art. 3.

La fascetta bollata deve essere applicata sul turacciolo o sulla capsula di chiusura, a cura del produttore o dell'importatore, e con sostanza atta a farla aderire solidamente in guisa che la estrazione del prodotto non possa avvenire senza rottura della fascetta medesima.

L'applicazione delle fascette ai prodotti nazionali è obbligatoria prima che essi vengano immessi nei depositi o nei luoghi di vendita o di consumazione.

L'applicazione delle fascette per i prodotti importati dall'estero deve farsi immediatamente all'atto dell'arrivo se questi sono immessi in luoghi di vendita, od in depositi attigui o comunicanti coi luoghi medesimi; entro dieci giorni dalla data dell'arrivo se sono introdotti in depositi non attigui nè comunicanti con luoghi di vendita.

È vietato di applicare fascette non intere o composte di parti di una o diverse fascette, ovvero di applicare fascette che portino traccie di uso precedente.

All'atto della vendita dei prodotti al pubblico o della apertura delle bottiglie o recipienti per il consumo in luogo, le fascette bollate devono essere annullate direttamente dal venditore con la scritturazione od impressione della data da apporsi sull'impronta del distintivo della fascetta.

Art. 4.

Agli acquirenti di fascette bollate per un importo non inferiore a lire cento per ciascuna richiesta è accordata la riduzione del cinque per cento a titolo di indennizzo per eventuali rotture e smarrimenti.

Art. 5.

L'Amministrazione ha facoltà di ammettere al pagamento della tassa in modo virtuale, mediante abbonamento, i produttori nazionali ed esteri di vini e liquori quando la tassa da corrispondersi in un anno da ciascun produttore non sia inferiore a lire diecimila.

Per i produttori esteri la concessione dell'abbonamento è sempre subordinata alla condizione che, per l'importazione dei loro prodotti, essi abbiano un rappresentante esclusivo per l'Italia.

L'abbonamento verrà consentito con l'osservanza da parte dei produttori delle prescrizioni degli articoli 114 e 115 del testo unico della legge di bollo relative agli abbonamenti per la tassa di bollo sulle profumerie e specialità medicinali.

Art. 6.

Non sono soggetti alla tassa i vini ed i liquori contenuti in bottiglie od altro recipiente quando sieno esportati all'estero; ma essi non possono uscire dalle fabbriche se non con diretta destinazione ad una località sede di dogana di confine, e devono essere, durante il trasporto dalla fabbrica alla dogana, accompagnati sempre da apposita bolletta di legittimazione rilasciata dal ricevitore del registro.

Art. 7.

L'infrazione alle disposizioni degli articoli 1 a 6 è punita con una pena pecuniaria in ragione del decuplo della tassa, commisurata sul numero delle bottiglie o recipienti non regolarmente assoggettati a tassa, esistenti nei locali di deposito o di vendita. In ogni caso la pena non può essere minore di lire cento.

La mancata presentazione all'ufficio del registro dell'esatto numero dei fogli di carta filigranata, di cui al secondo comma dell'art. 115 del testo unico della legge di bollo, è punita con la pena pecuniaria di lire mille per ogni foglio non presentato e con la decadenza dall'abbonamento.

Per quanto riguarda la procedura per le contravvenzioni ed il reparto delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli articoli 62 e 131 lettera *b*) del testo unico della legge di bollo.

Art. 8.

Per i prodotti nazionali ed esteri attualmente esistenti nei luoghi di vendita o nei depositi attigui o comunicanti con essi soggetti alla tassa di cui all'art. 1 dovranno essere applicate nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto le fascette bollate di cui all'art. 1, a cura dei proprietari.

Per i prodotti nazionali ed esteri esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto nei depositi che non siano attigui nè comunicanti con luoghi di vendita, può essere consentito dall'intendente di finanza un termine non superiore a sei mesi, prorogabile con decreto Ministeriale per non più di altri sei mesi per l'applicazione delle fascette; ciò a condizione che i proprietari dei depositi ne facciano regolare domanda all'intendente di finanza, accompagnandola con un elenco sommario dei prodotti esistenti nei depositi stessi e con l'indicazione della tassa di bollo corrispondente.

Scaduto il termine consentito dall'intendente, tutti indistintamente i prodotti esistenti nei depositi debbono essere in regola con la tassa di bollo.

Anche durante il periodo di mora rimane fermo l'obbligo di corrispondere la tassa per i prodotti che vengono messi in vendita o comunque estratti dai depositi.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 60 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 2 giugno 1877, n. 3917;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le pinete e i boschi di alto fusto con prevalenza di pini siti lungo il litorale sono soggette a vincolo forestale, a tutti gli effetti dell'art. 1 della legge 2 giugno 1877, n. 3917.

Art. 2.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto gli ispettori forestali compileranno gli elenchi delle pinete vincolate ai termini dell'articolo precedente e li faranno pubblicare per quindici giorni nei vari Comuni, e notificare ai proprietari interessati.

Art. 3.

Avverso il vincolo così imposto è ammesso il ricorso alla quinta sezione del Consiglio di Stato, con le norme di legge. Il termine per il ricorso decorrerà dalla data della notificazione di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Il vincolo di che all'articolo primo avrà effetto dal giorno della pubblicazione del presente decreto, indipendentemente dalla procedura stabilita con gli articoli precedenti.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MILIANI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 46 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il R. decreto 3 settembre 1911, n. 1041, che approva lo statuto per l'Istituto zootecnico laziale, in applicazione della legge 17 luglio 1910, n. 491, e del relativo regolamento 22 gennaio 1911, n. 248;

Ritenuta la opportunità che l'Istituto predetto, a mezzo d'una speciale sezione, provveda in modo particolare a compiere studi, sperimentazione e propaganda zootecnica; il che rendesi urgente e indispensabile per i cresciuti bisogni nel Lazio, affinchè la regione, finita la guerra, possa intensamente trasformare la propria economia agraria ai fini d'un rapido e razionale bonificamento e conseguente colonizzazione, che assicurino l'incremento e il miglioramento della produzione in genere e di quella zootecnica in ispecie;

Ritenuto che, per il conseguimento dei complessi fini ora esposti, le disponibilità finanziarie dell'Istituto zootecnico laziale non sono sufficienti per assicurare il funzionamento dello speciale servizio suddetto ed il relativo sviluppo, in maniera organica e continuativa;

Visto che, per l'art. 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e l'art. 66 del regolamento 22 gennaio 1911, n. 248, il Ministero dell'agricoltura può concedere, sui fondi della Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, concorsi speciali per favorire l'attuazione di qualunque inizia-

tiva utile agli scopi del bonificamento e della colonizzazione;

Su proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per il funzionamento di una speciale sezione dell'Istituto zootecnico laziale, la quale provveda in modo organico e continuativo, a compiere studi, sperimentazione e propaganda zootecnica nella regione del Lazio, è assegnato un contributo annuo di L. 20.000, a partire dall'esercizio 1918-919, da far carico ai fondi della Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, di cui alla lettera *h)* dell'art. 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

MILIANI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 47 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il R. decreto 3 settembre 1911, n. 1041, che approva lo statuto per l'Istituto zootecnico laziale, in applicazione della legge 17 luglio 1910, n. 491, e del relativo regolamento 22 gennaio 1911, n. 248;

Ritenuta la opportunità che l'Istituto predetto, a mezzo di una Sezione agricola, provveda alla sperimentazione delle piante foraggere, insegni e diffonda la razionale coltivazione, raccolta, conservazione e preparazione dei foraggi, nonchè l'uso di macchine e di apparecchi moderni, ai fini dell'incremento e del miglioramento della produzione specialmente nelle zone soggette a bonificamento obbligatorio;

Riconosciuto che per il conseguimento di tali importanti fini, le disponibilità finanziarie dell'Istituto zootecnico laziale non sono sufficienti per assicurare il funzionamento della suddetta Sezione, in maniera organica e consecutiva;

Visto che per l'art. 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e l'art. 66 del regolamento 22 gennaio 1911, n. 248, il Ministero di agricoltura può concedere, sui fondi della Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, concorsi speciali per favorire l'attuazione di qualunque iniziativa utile agli scopi del bonificamento e della colonizzazione;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per il funzionamento di una Sezione agricola sperimentale, nell'Istituto zootecnico laziale, diretta principalmente a favorire la diffusione e il miglioramento della praticoltura razionale, è assegnato un contributo annuo di L. 10,000, a partire dall'esercizio 1918-919, da far carico ai fondi della Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, di cui alla lettera *h)* dell'art. 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

MILIANI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 68 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri eccezionali per la guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 dicembre 1918, n. 1909;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le somme stanziate nello stato di previsione del Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio 1918-919, ivi comprese quelle per il Commissariato generale dell'aeronautica, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero della guerra, secondo risulta dalla tabella *A* annessa al precedente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Tutti gli atti emessi con imputazione ai capitoli di cui alla indicata tabella, concernente lo stato di previsione del Ministero per le armi e munizioni, si intendono riferiti ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra ed in quello del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono inscritti i fondi di cui alle tabelle *B* e *C*, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, e riguardanti rispettivamente spese dipendenti dalla guerra di competenza del Sottosegretariato di Stato, istituito presso il Ministero del tesoro col decreto Luogotenenziale 15 dicembre 1918, n. 1909, e spese di funzionamento del Sottosegretariato medesimo.

Questo decreto andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — STRINGHER — CAVIGLIA.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Tabella A.

TABELLA dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e le munizioni per l'esercizio finanziario 1918-1919 trasferiti nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio medesimo.

Capitoli del bilancio del Ministero per le armi e munizioni.		Capitoli del bilancio del Ministero della guerra a cui viene effettuato il trasporto.	
Cap. n. 1. Ministero - Personale centrale (Spese fisse).	59,000 —	Cap. n. 1. Ministero - Personale centrale (Spese fisse)	59,000 —
Cap. n. 2. Ministero - Personale centrale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	600 —	Cap. n. 2. Ministero - Personale centrale. Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	600 —
Cap. n. 3. Ministero - Personale comandato (Spese fisse).	160,000 —	Cap. n. 3. Ministero - Personale comandato (Spese fisse)	160,000 —
Cap. n. 4. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai gabinetti	12,000 —	Cap. n. 4. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	12,000 —
Cap. n. 5. Ministero - Indennità di missione.	4,000 —	Cap. n. 5. Ministero - Indennità di missione.	4,000 —
Cap. n. 6. Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'Amministrazione centrale	260,000 —	Cap. n. 6. Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'amministraziona centrale	495,000 —
Cap. n. 6-*bis*. Compensi per lavori straordinari al personale dipendente dal Commissariato per l'aeronautica.	235,000 —		
Cap. n. 7. Ministero - Spese d'ufficio e minute spese di rappresentanza	12,000 —	Cap. n. 7. Ministero - Spese d'ufficio e minute spese di rappresentanza	12,000 —
Cap. n. 8. Spese postali	14,500 —	Cap. n. 8. Spese postali	14,500 —
Cap. n. 9. Spese di stampa per l'Amministrazione centrale.	9,000 —	Cap. n. 9. Spese di stampa per l'Amministrazione centrale e di stampa riservata	9,000 —
Cap. n. 10. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'Amministrazione centrale.	4,000 —	Cap. n. 11. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'Amministrazione centrale	4,000 —
Cap. n. 11. Sussidi al personale di qualunque categoria in attività di servizio	12,000 —	Cap. n. 13. Sussidi al personale di qualunque categoria in attività di servizio.	12,000 —
Cap. n. 12. Spese casuali.	4,000 —	Cap. n. 15. Spese casuali	4,000 —
Cap. n. 13. Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica	6,000 —	Cap. n. 16. Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica.	6,000 —
Cap. n. 14. Spese di liti e di arbitramenti (Spese obbligatorie)	20,000 —	Cap. n. 17. Spese di liti e di arbitramento. (Spese obbligatorie)	20,000 —
Cap. n. 15. Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo di indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (Spese fisse).	per memoria	Cap. n. 21-*bis*. Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo di indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione dei lavori per conto dello Stato in zona di occupazione. (Spese fisse).	per memoria
Cap. n. 16. Compensi per lavori straordinari relativi a servizi delle amministrazioni militari dipendenti	625,000 —	Cap. n. 57. Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle Amministrazioni militari dipendenti	625,000 —
Cap. n. 17. Compensi al personale delle Amministrazioni militari dipendenti, determinati da lavori straordinari relativi a servizi concernenti spese ripartite inscritte nella parte straordinaria	60,000 —	Cap. n. 57-*bis*. Compensi al personale delle amministrazioni militari dipendenti, determinati da lavori straordinari relativi a servizi concernenti spese ripartite inscritte nella parte straordinaria.	60,000 —
Cap. n. 18. Materiali e stabilimenti d'artiglieria	9,074,100 —	Cap. n. 71-*bis*. Materiali e stabilimenti di artiglieria	9,074,100 —
Cap. n. 19. Lavori di mantenimento, restauro e piccoli ampliamenti e miglioramenti degli immobili militari, materiale mobile e servizi speciali del genio militare	10,249,500 —	Cap. n. 71-*ter*. Lavori di mantenimento restauro e piccoli ampliamenti e miglioramento degli immobili militari, materiale mobile e servizi speciali del genio militare	10,249,500 —
Cap. n. 23-*bis*. Servizi aeronautici	3,135,500 —	Cap. n. 71-*quater*. Servizi aeronautici.	3,135,500 —
Cap. n. 21. Fitti di immobili ad uso militare e canoni d'acqua (Spese fisse)	3,915,000 —	Cap. n. 72-*bis*. Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua (Spese fisse)	3,915,000 —
Cap. n. 22. Spese per risarcimento di danni (Spese obbligatorie)	600,000 —	Cap. n. 76. Spese per risarcimento di danni (Spesa obbligatoria)	600,000 —
Cap. n. 23. Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry	1,102 50	Cap. n. 77-*bis*. Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry	1,102 50

Cap. n. 23-*ter*. Spese pel funzionamento del Commissariato per l'aeronautica. . .	250,000 —	Cap. n. 5. Ministero - Indennità di missione .	60,000 —
		Cap. n. 7. Ministero - Spese d'ufficio e minute spese di rappresentanza	80,000 —
		Cap. n. 9. Spese di stampa per l'Amministrazione centrale e di stampa riservata.	10,000 —
		Cap. n. 11. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'Amministrazione centrale.	10,000 —
		Cap. n. 13. Sussidi al personale di qualunque categoria in attività di servizio. . .	35,000 —
		Cap. n. 14. Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ed ex-militari di truppa (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio) ad ex-impiegati civili e ad ex-operai dell'Amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie - Sovvenzioni straordinarie ad Istituti di beneficenza di carattere militare - Sussidi a sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio - Sussidi ai militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cura balneo-termale ed a visite sanitarie.	50,000 —
		Cap. n. 15. Spese casuali	5,000 —
Cap. n. 34-*bis*. Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni	2,442,165,000 —	Cap. n. 85-*ter*-A. Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni	2,442,165,000 —
Cap. n. 34-*ter*. Spese per la guerra di competenza del Commissariato per l'aeronautica	744,765,000 —	Cap. 85-*ter*-B. Spese per la guerra concernenti l'aeronautica	744,765,000 —
Cap. n. 24. Armi portatili, relative munizioni, accessorî e buffetterie e trasporti relativi (Spesa ripartita)	per memoria	Cap. 85-V. Armi portatili, relative munizioni, accessorî e buffetterie e trasporti relativi (Spesa ripartita)	per memoria
Cap. n. 25. Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)	per memoria	Cap. n. 85-VI. Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)	per memoria
Cap. n. 26. Fabbricazione di materiali d'artiglieria campale, studi, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita). .	per memoria	Cap. n. 85-VII. Fabbricazione di materiali di artiglierie campali, studi, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita) . .	per memoria
Cap. n. 27. Artiglieria a difesa delle coste, studi, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	per memoria	Cap. n. 85-VIII. Artiglieria a difesa delle coste, studi, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	per memoria
Cap. n. 28. Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita)	per memoria	Cap. n. 85-IX. Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita). .	per memoria
Cap. n. 29. Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita)	per memoria	Cap. n. 85-X. Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita).	per memoria
Cap. n. 30. Armamento delle fortificazioni - Materiali per artiglieria da fortezza e d'assedio - Studi, provviste e trasporti relativi - Spese pel tiro preparato (Spesa ripartita)	per memoria	Cap. n. 85-XI. Armamento delle fortificazioni - Materiali per artiglieria da fortezza e d'assedio - Studi, provviste e trasporti relativi - Spese pel tiro preparato (Spesa ripartita)	per memoria
Cap. n. 31. Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamenti, e miglioramento di quelli esistenti, compreso il palazzo del Ministero della guerra, impianto e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di ostacoli e di esercizi ed acquisto di immobili all'uopo occorrente - Spese di trasporto per i materiali accessorî per le esigenze del capitolo (legge 5 luglio 1908, n. 361; 30 giugno 1909, n. 404; 23 giugno 1912, n. 710, e 11 maggio 1913, n. 472). (Spesa ripartita)	1,925,000 —	Cap. n. 85-XII. Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamenti e miglioramento di quelli esistenti, compreso il palazzo del Ministero della guerra, impianto e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di ostacoli e di esercizi ed acquisto di immobili all'uopo occorrenti - Spese di trasporto per i materiali accessorî per le esigenze del capitolo (leggi 5 luglio 1908, n. 361; 30 giugno 1909, n. 404; 23 giugno 1912, n. 710 e 11 maggio 1913, n. 472) (Spesa ripartita)	1,925,000 —
Cap. n. 32. Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al Municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città	27,746 88	Cap. n. 85-XIII. Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città	27,746 88

Cap. n. 33. Interessi scalari semplici in ragione del 2 per cento sul residuo di 1.000.000 da rimborsarsi al Municipio di Torino per la costruzione di edifici militari (art. 6 della convenzione approvata con legge 15 agosto 1904, n. 521)	20,000 —	Cap. n. 85-XIV. Interessi scalari semplici in ragione del 2 per cento sul residuo di 1.000.000 da rimborsarsi al municipio di Torino per la costruzione di edifici militari (art. 6 della convenzione approvata con legge 15 agosto 1904, n. 521)	20,000 —
Cap. n. 34. Riparazione ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici da servire per uso militare e per la costruzione di case per l'abitazione degli ufficiali, dei sottufficiali ed altri militari di truppa e degli impiegati civili dell'Amministrazione militare in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 2, lettera *a*, e 3 della legge 28 luglio 1911, n. 842)	1,000,000 —	Cap. n. 85-XV. Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici da servire per uso militare e per la costruzione di case per l'abitazione degli ufficiali, dei sottufficiali ed altri militari di truppa, e degli impiegati civili dell'Amministrazione militare in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (articoli 2, lettera *a*, e 3 della legge 28 luglio 1911, n. 842)	1,000,000 —
Cap. n. 35. Rimborso al municipio di Torino dell'anticipazione di due milioni per la costruzione di edifici militari da sostituirsi a quelli ceduti con la convenzione approvata con la legge 15 agosto 1904, n. 521 (Spesa ripartita) (Sesta rata)	200,000 —	Cap. n. 87. Rimborso al municipio di Torino dell'anticipazione di due milioni per la costruzione di edifici militari da sostituirsi a quelli cedutigli con la convenzione approvata con la legge 15 agosto 1904, n. 521 (Spesa ripartita) (Sesta rata)	200,000 —
Cap. n. 36. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	8,228,116 66	Cap. n. 88. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	8,228,116 66

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro della guerra: CAVIGLIA. *Il ministro del tesoro*: STRINGHER.

Tabella B.

TABELLA dei capitoli di nuova istituzione nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-919, sotto la rubrica Sottosegretariato di Stato istituito con decreto Luogotenenziale 15 dicembre 1918, n. 1909.

Cap. n. 85-XVI. Rimborso agli industriali della metà degli indennizzi di licenziamento per gli operai (decreti Luogotenenziali 5 e 14 dicembre 1918, nn. 1814 e 1860)	25,000,000 —
Cap. n. 85-XVII. Spese di viaggio per il trasporto gratuito in ferrovia degli operai licenziati che si recano al Comune di loro residenza abituale nel Regno (art. 8 del decreto Luogotenenziale 5 dicembre 1918, n. 1814)	4,000,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: STRINGHER.
Il ministro della guerra: CAVIGLIA.

Tabella C.

TABELLA dei capitoli che si istituiscono, sotto la nuova rubrica « Sottosegretariato di Stato istituito col decreto Luogotenenziale 15 dicembre 1918, n. 1909 » nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1918-919.

Cap. n. 76-*bis*. Sottosegretario di Stato stipendio	7,450 —
Cap. n. 76-*ter*. Assegni ed indennità di missione per gli addetti al Gabinetto	9,000 —
Cap. n. 76-*quater*. Compensi per lavoro straordinario al personale civile e militare addetto agli uffici del Sottosegretariato	300,000 —
Cap. n. 76-*quinquies*. Sussidi al personale di qualunque categoria	10,000 —
Cap. n. 76-*sexies*. Spese di qualsiasi natura, esclusi i compensi per lavoro straordinario ed i sussidi, per il funzionamento degli uffici del Sottosegretariato	45,000 —
	371,450 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: STRINGHER.
Il ministro della guerra: CAVIGLIA.

Il numero 48 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 9 giugno 1907, n. 359, che approva l'ordinamento degli assegni del corpo R. equipaggi e le successive modificazioni;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata l'unita variante al n. 47 della tabella allegata al vigente ordinamento degli assegni del C. R E, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Variante al n. 47 della tabella annessa all'ordinamento degli assegni del corpo R. equipaggi.

Destinazioni ed incarichi	Capi di 1ª e 2ª classe	Secondi capi	Sotto capi	Comuni	Annotazioni
47. Ai militari brevettati, destinati al servizio di conducenti di autoveicoli	—	1	1	1	

Roma, 12 gennaio 1919.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re: *Il ministro della marina:* DEL BONO.

Il numero 48 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 1, 2 e 52 del regolamento per il servizio dei conti correnti ed assegni postali, approvato col R. decreto n. 622 del 9 maggio 1918;

Visto l'art. 1° del Nostro decreto n. 1314 del 14 settembre 1918;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 21 dicembre 1918, è istituito in Roma l'Ufficio dei conti per l'esecuzione del servizio dei conti correnti ed assegni postali.

Fino a quando non saranno aperti Uffici dei conti in altre località, l'Ufficio anzidetto disimpegnerà il servizio nei rapporti con tutti i correntisti ammessi, qualunque sia il loro domicilio.

Art. 2.

La diaria per gli avventizi applicati a lavori non cottimizzati è stabilita in lire quattro ed è aumentata del 30 per cento fino a tutto l'esercizio successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Fino a tale termine viene pure concessa agli avventizi stessi l'indennità mensile, di cui al decreto Luogotenenziale n. 1314, del 14 settembre 1918.

Art. 3.

Con successivo decreto sarà provveduto a stabilire:

a) il premio annuo, di cui all'art. 59 del regolamento succitato;

b) il compenso unitario per le operazioni a cottimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 50 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i decreti Luogotenenziali 31 dicembre 1915, numero 1968, 20 febbraio 1916, n. 196 e 4 agosto 1918, n. 1277, concernenti la istituzione e la composizione del Comitato tecnico dell'agricoltura;

Ritenuta la opportunità, in vista dei problemi agrari del dopo guerra, che il numero dei componenti di nomina regia del Comitato predetto sia elevato da venti a ventiquattro, in modo che sia dato chiamarne a far parte altre persone che, per l'appartenenza a speciali organizzazioni agrarie o per particolare versata competenza in materia, portino autorevole contributo ai vari e complessi lavori del Comitato stesso;

Su proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Decreta:

Articolo unico.

Il numero dei componenti di nomina Regia, del « Comitato tecnico dell'agricoltura », istituito con i decreti Luogotenenziali 31 dicembre 1915, n. 1968, 20 febbraio 1916, n. 196, e 4 agosto 1918, n. 1277, è elevato a ventiquattro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

MILIANI.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 51 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto 24 luglio 1917, n. 1225, articolo 5;

Visto il Nostro decreto 10 febbraio 1918, n. 121:
Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1918, n. 1832;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La carica di ispettore superiore o direttore del servizio tecnico è soppressa.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 2084 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, e il regolamento approvato con R. decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;
Visto l'art. 7 del Nostro decreto 31 dicembre 1915, n. 1910;
Visto il R. decreto 29 agosto 1904, n. 499, con cui, tra l'altro, veniva delimitata una zona malarica nel territorio del comune di Latiano, in provincia di Lecce;
Visto il rapporto col quale il prefetto della Provincia stessa ha inviato la proposta che tutto il territorio del detto Comune venga dichiarato zona malarica;
Veduto il voto del Consiglio provinciale di sanità sull'anzidetta proposta;
Visto il parere della Direzione generale della sanità pubblica;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
A modifica del R. decreto 19 agosto 1904, n. 499, n. 16 dell'annesso elenco, tutto il territorio del comune di Latiano è dichiarato zona malarica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 22 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 22 dicembre 1918, sul decreto che provvede alla rimozione dalla carica del sindaco di Torano Nuovo (Teramo).*

ALTEZZA!

Con sentenza del 15 settembre p. p. del pretore di Nereto il sindaco di Torano Nuovo, sig. Antonio Capriotti, venne condannato a 50 lire di multa per contravvenzione all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 23 maggio 1915, n. 674, ed il 29 dello stesso mese veniva elevata a carico del medesimo altra contravvenzione ai decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 640, e 18 aprile 1918, n. 497, per aver cercato di far clandestinamente esportare in un Comune vicino generi alimentari, dei quali in Torano già era sentita la scarsezza.

La notizia, rapidamente diffusasi, di tale contravvenzione a carico del capo dell'Amministrazione, al quale è affidata la vigilanza della esecuzione delle norme relative agli approvvigionamenti ed ai consumi, ha destato la più sfavorevole impressione tra la popolazione, determinando tra questa un fermento che desta preoccupazioni anche per l'ordine pubblico.

Dopo che il prefetto ha provveduto con decreto dell'8 ottobre scorso alla sospensione del Capriotti dalle funzioni, appare pertanto indispensabile, per gravi ragioni d'ordine pubblico, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato con parere del 2 dicembre, far luogo alla di lui remozione, con la conseguente dichiarazione di ineleggibilità alla carica pel periodo di due anni.

Al che provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Ritenuto che deplorevoli atti compiuti dal sindaco di Torano Nuovo, sig. Antonio Capriotti, in contravvenzione all'art. 3 del R. decreto 23 maggio 1915, numero 674, e ai decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 497, hanno fatto sorgere nella popolazione un fermento preoccupante per l'ordine pubblico;
Visto l'art. 149 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il signor Antonio Capriotti è rimosso dalla carica di sindaco del comune di Torano Nuovo e dichiarato ineleggibile alla medesima pel periodo di due anni.
Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

IL MINISTRO

PER L' INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA GUERRA

Sentito il parere del Comitato centrale per l'industria laniera;

Decreta:

Le tariffe di lavorazione da applicarsi ai manufatti di lana per forniture di Stato dal 1° gennaio 1919 sino a nuovo provvedimento sono stabilite nella misura del decreto Ministeriale 5 ottobre 1918, pubblicato nella *Gazzetta uffciale* del 14 ottobre 1918 (n. 242), con riduzione del 10 %.

L'applicazione di tale riduzione, fatta anteriormente al 1° gennaio 1919, per deliberazione del Comitato centrale dell'industria laniera, eseguita dall'opificio militare laniero di Biella o dall'Associazione industria laniera italiana, relativamente alle lavorazioni, inerenti alla produzione dei panni civili, è riconosciuta valida a tutti gli effetti.

Sono escluse dalla riduzione del 10 % le tariffe di lavorazione per le calze fabbricate su macchine circolari, le quali rimarranno in vigore fino all'aprile 1919 nella misura indicata nel decreto Ministeriale 5 ottobre 1918.

La tariffa relativa alla tintura della lana merinos calcolata sul filato uscente verdone, stabilita dal citato decreto Ministeriale in L. 335,05 ogni 100 kg., è rettificata in L. 345,05 con effetto dal 1° settembre 1918, senza pregiudizio però della riduzione del 10 % dal 1° gennaio 1919 in poi.

Sono soppresse le voci di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) della tariffa relativa alla carbonizzazione e sfilacciatura stracci del decreto sopra citato, le quali vengono sostituite dalla voce seguente: sfilacciatura stracci per panni e coperte: L. 14,40 per 100 kg.

Rimangono in vigore tutte le disposizioni del predetto decreto Ministeriale che non siano modificate dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 29 gennaio 1919.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: CIUFFELLI.

Il ministro della guerra: CAVIGLIA.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 43 (*Gazzetta ufficiale* n. 20);

Visto il decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1345 (*Gazzetta ufficiale* n. 207);

Visto il decreto Luogotenenziale del 19 dicembre 1918, n. 1948 (*Gazzetta ufficiale* n. 302);

Visto il decreto Ministeriale 13 settembre 1917 (*Gazzetta ufficiale* n. 218);

Visto il decreto Ministeriale 19 marzo 1918 (*Gazzetta ufficiale* n. 68), modificato in parte col decreto Ministeriale 19 ottobre 1918 (*Gazzetta ufficiale* n. 248);

Visto il decreto Ministeriale 3 maggio 1918 (*Gazzetta ufficiale* n. 4);

Ritenuta l'opportunità di cessare la raccolta anche delle pelli caprine destinate a calzature nazionali;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 10 febbraio 1919, cesserà l'obbligo fatto ai produttori di pelli caprine adatte per calzatura nazionale di consegnarle agli agenti di raccolta ai sensi dell'art. 6 del decreto Ministeriale 13 settembre 1917. È pure revocato l'obbligo della denuncia delle pelli stesse.

Art. 2.

Sono estesi anche alle pelli caprine raccolte fino al 1° febbraio 1919, gli obblighi degli agenti di raccolta e delle concerie indicati negli articoli 3, 4 e 5 del precedente decreto Ministeriale 31 dicembre 1918 (*Gazzetta ufficiale* 7 gennaio 1919, n. 4).

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 1° febbraio 1919.

Il ministro: CIUFFELLI.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi generale d'esercito cavaliere di Gran Croce, Armando Diaz, capo di stato maggiore dell'esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra », parte 1ª;

ORDINIAMO:

Art. 1.

Le ordinanze del capo di stato maggiore dell'esercito, nonchè le norme emanate dal Segretariato generale per gli affari civili presso il Comando supremo dell'esercito, divengono obbligatorie in tutto il territorio occupato dal R. esercito nell'undicesimo giorno dopo quello della pubblicazione, salvo che non sia altrimenti disposto.

La pubblicazione avviene a mezzo della *Gazzetta ufficiale* del Regno d'Italia.

Art. 2.

La *Gazzetta ufficiale* viene spedita a tutti gli uffici pubblici civili e militari del territorio occupato dal R. esercito, designati con determinazione del Segretariato generale per gli affari civili. Detti uffici sono tenuti a corrispondere l'abbonamento all'Amministrazione della *Gazzetta*.

La raccolta della *Gazzetta ufficiale* deve rimanere nella segreteria di ogni Comune a disposizione del pubblico per la consultazione.

Art. 3.

Costituisce testo legale delle ordinanze ed altre norme la stampa di esse nella *Gazzetta ufficiale*.

In caso di errori che possono mutare il significato o il contenuto dell'atto, la correzione è ordinata dal segretario generale per gli affari civili mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 4.

La pubblicazione degli annunzi richiesta dalle norme vigenti nel territorio occupato dal R. esercito avviene a mezzo del Foglio delle inserzioni annesso alla *Gazzetta ufficiale*.

Art. 5.

Con determinazione del Segretariato generale per gli affari civili sarà stabilito il giorno in cui entrerà in vigore la presente ordinanza.

Addì 28 gennaio 1919.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: A. DIAZ.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Con decreto Luogotenenziale del 1° dicembre 1918:

Galladini Angelo, agente di 2ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato confermato in aspettativa, per infermità, dal 1° novembre 1918, e per la durata di altri sette mesi.

Con decreto Luogotenenziale del 12 dicembre 1918:

Rugiadini Torello, applicato d'agenzia di 1ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato confermato in aspettativa, per infermità, dal 1° dicembre stesso, e per la durata di altri quattro mesi.

Con decreto Luogotenenziale del 1° dicembre 1918:

Carnovale Simeone, applicato di 3ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa, per infermità, dal 1° novembre 1918, e per la durata di mesi sei.

Con decreto Luogotenenziale del 19 dicembre 1918:

Colucci Giuseppe, agente di 2ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato confermato in aspettativa, per infermità, dal 1° dicembre stesso, e per la durata di altri due mesi.

Con decreto Luogotenenziale del 1° dicembre 1918:

Mortarini Angelo, applicato d'agenzia di 1ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa, per infermità, dalla stessa data del decreto e per la durata di mesi sei.

Paolini Guido, primo agente di 2ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa, per infermità, dalla stessa data del decreto, e per la durata di mesi dieci.

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Comunicato.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 21 dicembre 1918, da valere dal giorno 23 al giorno 29 dicembre 1918: L. 120,18.

Roma, 22 dicembre 1918.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 1° febbraio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	80.24	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.98	—

Comunicato.

Con decreto Luogotenenziale 9 gennaio 1919, registrato alla Corte dei conti, sono stati riconfermati in carica nel Reale Istituto d'incoraggiamento di Napoli per il triennio 1919-921 i signori cavaliere di gran croce dott. Nicola Miraglia in qualità di presidente, commendatore prof. Francesco Paolo Bombèe a vice-presidente, e gran cordone prof. avv. Francesco Saverio Nitti a segretario generale.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del dicembre 1917.

Vedove.

Veneri Felice di Tranquillo, caporale, L. 840 — Campisi Paolo di Lorenzo, soldato, L. 630 — Albanese Eligio di Pietro, id., lire 630 — Silini Giovanni di Mansueto, id., L. 630 — Capelli Luigi di Mansueto, id., L. 630 — Ramello German di Riccardo, id., lire 630 — Vescovelli Angelo di Erminio, id, L. 630 — Primomo Almerindo di Francesco, caporale, L. 840 — Gatto Giuseppina di Bonesso Sante. soldato, L. 630 — Allegri Tersilio di Alberto, id., L. 630 — Minelli Vittorio di Francesco, id., L. 630 — Furnari Giuseppe di Salvatore, id., L. 630 — Bartocetti Luciani di Antonio, id., L. 210.

Furnari Alfio di Giuseppe, soldato, L. 420 — Tomasis Giovanni di Pietro, caporale, L. 420 — Ferro Vincenzo di Giovanni, soldato, L. 630 — Gravina Domenico di Antonio, id., L. 630 — Basile Giovanni di Michele, id, L. 420 — Zambon Domenico di Angelo id., L. 630 — Bonacci Tommaso di Vincenzo, id., L. 630 — Versiglioni Veneranda di Pignani Antonio, id., L. 630 — Di Liello Angelo di Domenico, id., L. 630 — Basso Anna di Boffredo Bartolomeo, id., L. 630 — Daddi Angelo di Egisto, caporale, L. 840 — Puccetti Stefano di Olao, soldato, L. 315 — Saracini Giovanni di Nazzareno, id., L. 630 — Degano Amabile di Dordolo Lino, id., L. 630 — Sutepolla Stanislao di Luigi, id. L, 630 — Morsia Giovanni di Oreste, id., L. 630 — Ciliberti Carmela di Farina Vincenzo, sergente, L. 1120.

Curreri Giovanni di Giuseppe, soldato, L. 630 — Accorsi Luigi di Umberto, carabiniere, L. 840. — Contini Basilio di Zefero, soldato, L 630 — Hofman Elisabetta di Carli Alessandro, aspirante uff., L. 1500 — Romano Onofrio di Giuseppe, soldato, L. 630 — Manenti Pietro di Luigi, id., L. 630 — Gabellieri Serafino di Giuseppe, id., L. 630 — Casartelli Giovanni di Maria, caporal maggiore, L. 840 — Fulceri Goffredo di Luigi, soldato, L. 630 — Garbo G. Battista di Giovanni, id., L. 420 — Caruzzi Giuseppe di Domenico, id., L. 630 — Quinti Pellegrino di Dante, caporal maggiore, L. 840 — Garlaschelli Giovanni di Giuseppe, soldato, L. 630 — Oristini Angelo di Stefano, id., L. 630 — Frignani Giuseppe di Marco, id., L. 630 — Ventura Francesco di Luigi, id., L. 315 — Laezza Gennaro di Mauro, caporal maggiore, L. 1120.

Genitori.

Baldo Giuseppe di Angelo, soldato, L. 630 — Giuseppini G. Batta di Ernesto, caporal maggiore, L. 840 — Di Lentini Giuseppe di Rocco, soldato, L. 630 — Mancani Angela di Currenti Giuseppe, id., L. 630 — Tedesco Angiola di Di Persia Rocco, id., L. 630 — Moneglia Concetta di Liberti Paolo, id., L. 630 — Treppo Antonio di Luigi, id., L. 630 — Ferrara Cecilia di Indelicata Luciano, id., L. 640 — Ceneigh Giuseppe di Agostino, id., L. 630 — Romania Nicolò di Salvatore, id., L. 630 — Sozzi Maria di Guidarelli Michele, id.. L. 630 — Ranalli Giuseppe di Enrico, caporal maggiore, L. 840 — Menotti Maria di Giorgetti Giulio, soldato, L. 420.

Malaguti Antonio di Luigi, soldato, L. 420 — Reggiani Giulio di Valentino, caporale, L. 840 — Pinto Matteo di Luigi, soldato, L. 630 — Rulli Maria di Di Luca Michele, id., L. 630 — Mariani Eligio di Federico, id., L. 630 — Querzola Raffaele di Romeo, id., L. 630 — Brovelli Giuseppe di Giuseppe, id., L. 219 — Righetti Fidalma di Giulietti Giuseppe, id., L. 630 — Consani Giovanni di Martino, id., L. 630 — Fantini Carlo di Pietro, id., L. 630 — Cattedra Paolo di Vito, id., L. 630 — Fiorio Luigi di Luigi, caporal maggiore, L. 840 — Sogaro Assunta di Fiorio Luigi, id., L. 840 — Venosta Giovanni di Angelo, soldato, L. 630 — Ognibene Giuseppe di Anselmo, id., L. 630 — Golisano Carmelo di Rocco, id., L. 630 — Bifani Anna di Giorgi Giovanni, id., L. 420 — Gurioli Paolo di Romano, id., L. 510.

Piga Nicolò di Gavino, soldato, L. 420 — Losa Alessandro di Ernesto, id., L. 630 — Mancini Maria di Renzi Sebastiano, id., L. 630 — Panselli Ersilia di Bazzurri Luigi, id., L. 630 — Bonino Caterina di Arbore Giovanni, id., L. 630 — Viano Giosuè di Pasquale, id., L. 630 — Annarumma Giuseppe di Pasquale, id., lire 630 — Bartoni Evodio di Alfredo, id., L. 630 — Rugi Cammillo di Paolo, id., L. 630 — Ronco Luigi di Pietro, id., L. 630 — Zamponi Francesco di Michelangelo, id., L. 630 — Ubertalli Aipe di Giuseppe, caporale, L. 840 — Schifano Vincenza di Giliberti Francesco, soldato, L. 630 — Poli Luigi di Ugo, id., L. 630.

Del Gamba Angiolo di Simone, soldato, L. 630 — Chienno Angelica di Allamanno Giovanni, id., L. 630 — Fernasini Adele di Nardi Adamo, id., L. 630 — Vernuccio Antonino di Giorgio, id., L. 630 — Nigrone Savino di Luigi id., L. 630 — Griot G. Batta di Felice, id., L. 630 — Saccardo Giuseppe di Giovanni, id., L. 510 — Belotti Carlo di Giovanni, id., L. 630 — Bacci Virginia di Lupori Ottavio, id., L. 630 — Comotto Margherita di Biasetti Giuseppe, id., L. 630 — Sarleti Nicolina di Costa Salvatore, id., lire 630 — Reghini Fortunato di Antonio, id., L. 630 — Tirendi Vincenza di Liotta Filippo, id., L. 630 — Lacchia Ignazio di Emilio, id., L. 630 — Corace Vittoria di Arcuri Attilio, id., L. 630 — Pedone Domenico di Giuseppe, id., L. 630 — Basile Graziantonio di Francesco, id., L. 630 — Catalano Maria di Basile Francesco, id., L. 630.

Toglia Antonio di Giuseppe, soldato, L. 420 — Iacuzio Giuseppe di Domenico, id., L. 630 — Landi Domenica di Iacuzio Domenico, id., L. 630 — Gerlando Maria di Dolce G. Battista, id., L. 630 — Verniani Vittorio di Giuseppe, sergente, L. 1120 — Trerè Raffaele di Secondo e Giuseppe, soldato, L. 630 — Piscaglia Antonio di Francesco, id., L. 630 — Rossi Giuseppe di Antonio, caporale, L. 600 — Bodana Teresa di Cabrini Aldo, soldato, lire 630 — Pavone Vito di Gaetano, id., L. 630 — Davigo Luigi di Giovan Battista, maresciallo, L. 1500 — Como Andrea di Onofrio e Salvatore, soldato, L. 630 — Bevilacqua Orsola di Como Salvatore, id., L. 630.

Gabrielli Vittorio di Oresimo, soldato, L. 630 — Bischi Vincenzo, di Gagliano, id., L. 210 — Corneli Liberato di Marcellino, id., L. 630 — Anselmi Serafino di Sabbatino, id., L. 630 — Colombo Carlo di Luigi e Paolo, id., L. 630 — Prastaro Margherita di Zuccalà Luciano, id., L. 630 — Rongier Giuseppe di Filomino, id., L. 630 — Cavallini Felice di Vincenzo, caporale, L. 840 — Perna Filomena di Bonaiuti Augusto, soldato, L. 630 — Palumbo Andrea di Giuseppe, id., L. 630 — Canavero Carlo di Giovanni, id., L. 420.

Lorenzoni Antonio di Luigi, soldato, L. 630 — Ceniccola Gaetano di Pasquale, id., L. 630 — Ribaldone Celeste di Giovanni, id., L. 315 — Tomaselli Pietro di Giuseppe, id., L. 630 — Gallo Rosaria di Tomaselli Giuseppe, id., L. 630 — Polini Angelo di Antonio, caporale, L. 420 — Bongiorno Carmelo di Francesco, sergente, L. 1120 — Capasciutti Marianna di Landi Oreste, soldato, lire 630 — Pettenari Luigia di Cacciatori Giovanni, id., L. 630.

Squellerio Carlo di Mario, soldato, L. 630 — Consonni Giuseppe di Alberto, caporale, L. 840 — Mancone Ottavio di Felice, soldato, L. 630 — Saviano Maddalena di Del Prete Francesco, id., L. 630 — Pegorini Giuseppe di Amos, id., L. 630 — Pratesi Serafino di Agostino, id., L. 630 — Casanova Teresa di Grillo Agostino, id., L. 630 — Cipolla Abramo di Paolo, id., L. 420 — Aiello Severino di Cosmo, id., L. 630 — Alasio Pietro di Maurizio, id., L. 840 — Bertuzzi Antonio di Giovanni, id., L. 630 — Bruni Erminia, L. 630 — Mangiola Carmelo di Domenico, id., L. 630 — Ante Maria di Lonoce Cosimo, id., L. 630 — Dionisi Domenico di Massimiliano, caporale, L. 840 — Cirillo Francesco di Giovanni, soldato, L. 630.

Cassani Francesco di Enrico, soldato, L. 630 — Pellizzetti Cesare di Carlo, id., L. 630 — Girini Giovanni di Alfredo, id., L. 630 — Giusiano Bernardo di Giuseppe, id., L. 630 — Fascendini Celeste di Donini Pietro, id., L. 210 — Bonvini Francesco di Saverio, id., L. 420 — Barca Mariano di Giovanni, id., L. 630 — Della Vedova Severino di Giuseppe, id., L. 630 — Gramaccioni Andrea di Federico, id., L. 630 — Muziani Carmine di Giuseppe, id., L. 630 — Bracci Fortunato di Francesco, id., L. 630 — Tassoni Angelica di Casali Alfredo, id., L. 630 — Di Cosmo Rosa di D'Addetta Antonio, id., L. 630 — Maffioli Satiro di Carlo, sergente, L. 1120 — Calderini Pietro di Pasquale, soldato, L. 630 — Rilezzi Angelo di Luigi, id., L. 630 — Angeretti Luigi di Fausto, id., L. 630.

Mancini Michele di Vincenzo, soldato, L. 630 — Rinaldo Giuseppe di Gualfredo, sold., L. 630 — Zerlini Maria di Bonini Giacomo, id., L. 630 — Lorandi Mario di Angelo, sergente, L. 1120 — Mosca Biagio di Giuseppe, soldato, L. 630 — Liut Bernardo di Marco, id., L. 630 — Bernardini Giuseppe di Pio, id., L. 630 — Medagliani Enrichetta di Bioni Luigi, id., L. 630 — Sanfilippo Antonino fu Domenico, id., L. 630 — Ravidà Carmelo di Salvatore, id., L. 630 — Spaziani Angelo di Mario, caporale, L. 840 — Paratici Emilia di Losi Giuseppe, id., L. 840 — Lodi Sante di Cesare, id., L. 840.

Ghisellini Maria di Lodi Cesare, caporale, L. 840 — Morganti Clementina di Neri Giulio, soldato, L. 630 — Vignoli Giuseppe di Antonio, id., L. 630 — Bertolozzi Ernesta di Terzi Ranieri, caporale, L. 840 — Busca Ernesto di Giovanni, soldato, L. 420 — Anichini Celso di Guido, id., L. 630 — Marescotti Antonio di Primo, id., L. 630 — Minolfi Salvatore di Pietro, id., L. 630 — Pala Emidio di Michele e Vincenzo, id., L. 630 — Zita Francesco di Giacomo, id., L. 630 — Comandi Paolo di Pierlorenzo, id., L. 630.

Gè Angelo di Attilio, sergente, L. 1120 — Di Nunzio Temistocle di Giuseppe, soldato, L. 630 — Marzari Pasqua di Guerra Luigi, id., L. 630 — Scali Maria di Barabesi Olinto, id., L. 630 — Cardelli Bernardino di Donato, id., L. 630 — Del Popolo Salvatore di Antonino, id., L. 630 — Varotti Adolfo di Aldo, id., L. 630 — Marcandoro Giovanni di Napoleone, id., L. 630.

Merisco Gaetano di Francesco, sergente, L. 1120 — Brugnano Chiara di Mancuso Francesco, soldato, L. 630 — Grandi Generosa di Guarnelli Mario, sergente, L. 1120 — Martissi Vito di Guido, soldato, L. 630 — Coniglio Benedetto di Antonino, id., L. 630 — Morazzini Bartolomeo di Secondo, id., L. 630 — Alteri G. Batta di Costantino, id., L. 630 — Parenti Angelo di Giovanni, id., L. 630 — Vallarino Maria di Delfino Antonio, id., L. 630 — Bonari Alfredo di Luigi, id., L. 630 — Milone Pietro di Pietro, id., L. 630 — Fagnani G. Batta di Gaetano, id., L. 630 — Galassini Marianna di Ferrarini Giovanni, id., L. 630 — Lombardi Loreta di Flaioli Antonio, id., L. 630 — Montagna Giovanni di Angelo, sergente, L. 1120.

Motta Gerunzio di Andrea, soldato, L. 630 — Perego Luigi di Ambrogio, caporal maggiore, L. 840 — Curreli Antonio di Giuseppe, soldato, L. 630 — Navarino Giovanni di Pietro, caporale maggiore, L. 840 — Arnone Antonino di Vincenzo, soldato, L. 630 — Volpi Torello di Goito, id., L. 630 — Marinelli Giovanni di Ribaldo, id., L. 630 — Caronchia Francesco di Marco, id., L. 630 — Populia Angelo di Luigi, id., L. 630 — Nanino Costantino di Raffaele, id., L. 630 — Rovatti Giuseppe di Massimiliano, id., L. 630 — Fantone Clemente di Luigi, id., L. 630 — Galli Davide di Andrea, id., L. 630 — Fusaro Michele di Raffaele, id., L. 630 — Vegetti Giulia di Pagliano Giovanni, caporale maggiore, L. 840 — Casini Gustavo di Gino, soldato, L. 630 — Gamberini Gaetana di Nanni Enrico, id., L. 630 — Vetrossa Giovanni di Pietro, id., L. 630.

Fiorentini Giulio di Galgano, caporale, L. 840 — Pattini Tomaso di Pietro, soldato, L. 630 — Procida Margherita di Nunziante Giuseppe, id., L. 630 — Corrado Giovanni di Domenico, id., L. 630 — Lauro Giuseppe di Giovanni, id., L. 630 — Scalini Maria di Bernabei Mario, id., L. 630 — Ardemagni Francesco di Giulio, id., L. 630 — Cavalli Giuseppa di Mengoli Carlo, tenente, L. 1500 — Scamarcio Riccardo di Vincenzo, soldato, L. 630 — Strazzoni Giuseppe di Alessandro, id., L. 630 — Redaelli Enrichetta di Brambilla Angelo, id., L. 630 — Basso Antonio di Ernesto, caporale, L. 840 — Ardentini Clementa di Personetti Augusto, soldato, L. 630 — Russino Giovanni di Antonino, sergente, L. 1120.

Mari Giuseppe di Carlo, sergente, L. 1120 — Bernardini Damiano, Ruggiero, soldato, L. 630 — Boretti Domenico di Alfeo, id., L. 630 — Bertorelli Rosa di Bertelli Rocco, id., L. 630 — Gentili Vincenzo di Luigi, id., L. 630 — Ponte Francesco di Salvatore, ser-

gente, L. 1120 — Dapporto Giuseppe di Gabriele, caporale, L. 840 — Di Matteo Vincenzo di Gaetano, soldato, L. 630 — Giacomini Alfonso di Aristodemo, id., L. 420 — Inga Giovanni di Giuseppe, id., L. 315 — Duo Maria di Tomasin Giovanni, id., L. 630 — De Carli G. Batta di Giovanni, id., L. 630 — Toscanini Maria di Colombi Ferruccio, id., L. 630 — Cornali Giacomo di Giuseppe, id., L. 630 — Imboldi Amalia di Vicentini Carlo, id., L. 630 — Bassignani Costantino di Emilio, caporale, L. 420 — Silvi Davide di Emilio, soldato, L. 279 — Avena Gaetano di Matteo, id., L. 630 — Calò Luigi di Giuseppe, id., L. 630 — Colantone Maria di Capodiferro Alessandro, id., L. 630.

Perrone-Cacciafuoco Domenico di Lazzaro, soldato, L. 630 — Mercanti Serafino di Marino, id., L. 630 — De Giuseppe Giovanni di Salvatore, id., L. 630 — Marinoni Paolo di Pietro, id., L. 630 — Consoli Beniamino di Giovanni, sergente, L. 1120 — Dalla Pria Margherita di Bronuzzi Mario, soldato, L. 630 — Cavallaro Agostino di Emanuele, id., L. 680 — Marzullo Luigi di Giuseppe, id., L. 630.

De Candia Giacomo di Mauro, soldato, L. 630 — Previtali Battista di Serafino, id., L. 630 — Gallucci Giuseppa di Fadoli Rocco, id., L. 630 — Monescalco Teresa di Consoli Luigi, id., L. 630 — Della Corte Felice di Giuseppe, id., L. 420 — Laghi Vincenzo di Michele, id., L. 630 — Francescangeli Luigi di Giuseppe, id., L. 630 — Bianchi Margherita di Piccolini Giovanni, id., L. 630 — Sutera Girolamo di Rodolfo, id., L. 630 — Di Rosa Corrado di Michele, caporale, L. 840 — Tonelli Giacinto di Adolfo, soldato, L. 630 — Sentimenti Carolina di Costa Giovanni, id., L. 630 — Giorgio Luigi di Michelangelo, id., L. 630 — Vigna Antonio di Serafino, caporale, L. 840 — Mancuso Marcello di Salvatore, soldato, L. 420.

Bonacino Angelica di Riva Leone, sergente, L. 630 — Troisi Carmine di Felice, sergente, L. 1120 — Motta Pietro di Ernesto, soldato, L. 630 — Di Palma Luigi di Domenico, id., L. 630 — Rocca Luigi di Antonio e Giovanni, id., L. 210 — Draghi Cristoforo di Vincenzo, id., L. 210 — De Franceschi Ferdinando di Virgilio, id., L. 630 — Marello Pietro di Emilio, caporale, lire 640 — Innocenti Luigi di Mario, id., L. 630 — Sennacherelli Giuseppe di Leopoldo, sottotenente, L. 1500.

Pasquinelli Antonio di Carlo, soldato, L. 630 — Orgiu Federico di Antonio, sergente, L. 1120 — Corona Clito di Ciro, soldato, L. 630 — Debole Antonino di Giuseppe, caporale, L. 840 — Conti Giovanni di Armando, soldato, L. 630 — Florio Giosuè di Pasquale, id., L. 630 — Cassuti Ferdinando di Luigi, id., L. 315 — Battistoni Leopoldo di Persilio, id, L. 630 — Scarpelli Carlo fu Giuseppe, id., L. 630 — Boscain Antonio di Vittorio, id., lire 630 — Quadrini Agatocle di Giuseppe, id., L. 420 — Farsi Angiolo di Emilio, id., L. 313 — Bellano Felice di Angelo, id., lire 630 — Cillocca Francesco di Stefano, id., L. 630 — Bruni Raffaello di Areteo, sergente, L. 1120 — Foltran Giacomo di Luigi, soldato, L. 630.

Del Lungo Angiolo di Cristiano, soldato, L. 630 — Odone Gio. Batta di Giacomo, caporale, L. 840 — Nossa Cristoforo di Agostino, soldato, L. 630 — Lampugnaio Letizia di Basilico Giuseppe, id., L. 630 — Soro Lucia di Piuma Antonio, id., L. 630 — Pironetti Palmira di Terzuolo Carlo, caporale, L. 840 — Panarotto Sante di Letanzio, soldato, L. 630 — Dionisi Margherita di Battistelli Tommaso, id., L. 630 — Melitti Martiniano di Isacco, id., L. 630 — Straforini Attilio di Carlo, id., L. 630 — Valdambrini Fabiano di Agostino, id., L. 630 — Ronchi Domenico di Augusto, id., L. 630 — Germinario Margherita di Galeandro Pietro, id., L. 630 — Serra Antonio di Riccardo, sottotenente, L. 1500 — Luini Francesco di Luigi, soldato, L. 630 — Pieri Leopoldo di Giuseppe, id., L. 630.

Brambilla Annunziata di Giambelli Ettore, caporale, L. 840 — Monsardo Giuditta di Adami Francesco, soldato, L. 630 — Credali Giuseppe di Giovanni, id., L. 315 — Fasani Benedetto di Angelo, sold., L. 630 — Cassetta Giuseppe di Vincenzo, sold., L. 630 — Baldoni Giovanni di Giuseppe, id., L. 630 — Bartoli Costantino di Enrico, id., L. 630 — Piccini Pietro di Ugo, id., L. 630 — Cherici Giuseppe di Francesco, id., L. 630 — Lattanza Francesco di Michele, id. L. 630 — Perotti Cesare di Francesco, id., L. 630 — Cerri Vincenzo di Oreste, id., L. 315.

Bernasconi Luigi di Gaetano, sottotenente, L. 500 — Martinelli Agostina di Poli Sante, soldato, L. 630 — Gelli Serafino di Anselmo, id., L. 630 — Ricci Giovanni di Giuseppe, caporale, L. 840 — Ferretti Gaetano di Pio, soldato, L. 210 — Orlandi Giulio di Sante, id., L. 630 — Furini Carlo di Rizieri, id., L. 630 — Belleri Luigi di Francesco, caporale, L. 840 — Cannizzo Giuseppe di Francesco, soldato, L. 630 — Corto Giovanni di Angelo, id. L. 210 — Alesi Rosario di Vito, id., L. 420.

(*Continua*).

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

LONDRA, 31. — Si ha da Odessa: In seguito, evidentemente, all'intervento britannico, le ostilità fra georgiani ed armeni sono cessate. È stata tracciata una linea di delimitazione. Le forze britanniche interverranno in caso di nuovi disordini.

I cosacchi del Don si avvicinano a Tsaritsin. Essi si sono impadroniti ad Hemepta di numerose locomotive, vagoni, navi a vapore e provvigioni. I partigiani del generale Denikin si sono impadroniti, dopo vivo combattimento, delle celebri stazioni termali di Kinlovodk e di Esseptuk nel Caucaso ed hanno fatto prigionieri parecchi avversari.

LONDRA, 1. — Un comunicato del Ministero della guerra circa la situazione nel nord della Russia e sul fronte di Arcangelo dice:

I bolscevichi intrapresero il 29 e il 30 gennaio forti attacchi contro le nostre posizioni di Tarasevo, a circa 50 chilometri a nord-est di Plesetskaya sulla ferrovia Arcangelo-Vologda.

Le forze alleate sono state costrette a ripiegare. Esse occupano attualmente posizioni a 32 chilometri a nord di Tarasevo.

Si annunzia che i bolscevichi cominciano ad adoperare granate asfissianti contro le truppe alleate, le quali sono perfettamente munite di maschere protettrici.

Sul fronte della Murmania pattuglie alleate comprendenti volontari della Carelia sono pervenute ad Ondozero, a circa 112 chilometri a sud-ovest di Soroka, centro nel quale i caroliani saranno in grado di reclutare nuovi volontari per proteggere il loro paese contro i bolscevichi.

ZURIGO, 1. — Si ha da Berlino:

Il Comando supremo dell'esercito ha assunto ieri a mezzogiorno la direzione dei provvedimenti militari al confine orientale.

La *Politische Parlamentarische Korrespondenz*, che dipende dall'ufficio esteri, reca che il Governo germanico desidera che l'Austria tedesca faccia delle proposte e che esponga le sue idee circa la nuova costituzione dell'Impero tedesco. L'assemblea della costituente a Weimar prenderebbe una decisione al riguardo.

Come è noto anche l'Austria tedesca è invitata ad intervenire a questa assemblea.

ARCANGELO, 29. — È stata decretata la mobilitazione della classe 1899. Si è deciso di emettere un prestito fiduciario di 25 milioni.

La stampa accoglie all'unanimità il desiderio della Conferenza di soccorrere la Russia, ma trova impossibile negoziare coi bolscevichi che hanno tradito la patria e calpestato la giustizia, il diritto e gli ideali democratici.

A dispetto dell'opinione pubblica russa, in alcuni *pourparlers* coi bolscevichi si sarebbe riconosciuto il bolscevismo come Governo di fatto. La stampa rivolge un appello perchè il bolscevismo venga liquidato al più presto.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 1 (ufficiale). — Il presidente degli Stati Uniti d'America, i primi ministri e i ministri per gli affari esteri d'America, dell'Impero britannico, della Francia, dell'Italia e i rappresentanti del Giappone si sono riuniti oggi alle ore 15 al Quai d'Orsay.

La Conferenza ha approvato il testo di un accordo provvisorio fra czechi e polacchi, proposto dai delegati delle potenze relativamente al territorio di Teschen.

Sono state egualmente definite ed approvate in modo definitivo le istruzioni da impartirsi alla Commissione interalleata designata per recarsi in Polonia.

I delegati della Rumania, Bratianu e Mishu, sono stati poi introdotti. Bratianu ha fatto una esposizione approfondita delle rivendicazioni rumene.

La prossima riunione dei ministri alleati avrà luogo martedì alle ore 11.

*** PARIGI, 31. — Una nota dell'*Agenzia Havas* dice:

Il Comitato dei dieci rappresentanti delle grandi potenze ha approvato nel pomeriggio la conclusione del rapporto che tende ad inviare a Teschen delegati alleati per assicurarvi lo sfruttamento minerario mediante un pacifico accordo fra i czechi e i polacchi. Gli alleati, in attesa della delimitazione territoriale, che sarà stabilita dalla Conferenza della pace, vogliono prevenire il ritorno di nuovi conflitti e arrestare l'effusione del sangue. Le truppe saranno ritirate dalla provincia di Teschen. Soltanto gli operai continueranno a sfruttare le miniere, di cui la Commissione alleata ripartirà il prodotto, fungendo da arbitra nelle possibili controversie.

Il Comitato della conferenza ha poi intrapreso l'esame del problema balcanico, incominciando dalla controversia serbo-romena relativamente al banato di Temesvar. Attualmente la regione è occupata dalle truppe francesi. Etnograficamente la popolazione è frammista. La questione del possesso del banato è la sola che divida i serbi e i romeni.

Bratiano e Michu hanno reclamato la totalità del banato ed hanno invocato il trattato firmato nell'agosto 1916 con la Francia, l'Inghilterra e la Russia, che metteva come condizione dell'entrata in guerra della Romania l'annessione di tutto il territorio limitato dal Theis e dal Muros.

La tesi opposta è stata presentata da Vesnitch, il quale ha reclamato, in virtù del principio delle nazionalità, la parte del banato comprendente elementi serbi più numerosi degli elementi romeni con una salda frontiera fra il Danubio e il Muros, tenendo conto dei voti delle popolazioni. La rettifica della frontiera è indispensabile per proteggere la valle della Morava dalla quale la Serbia fu invasa nel 1915.

Fra le due tesi interverrà indubbiamente una soluzione intermedia, la quale terrà conto al tempo stesso dei caratteri etnici presentati dai romeni in maggioranza nella regione e della necessità di proteggere Belgrado. Non è stata presa alcuna deliberazione definitiva.

Domani il Comitato della Conferenza continuerà ad udire le domande dei delegati romeni circa la Bessarabia.

Domani, sabato, giungerà a Parigi l'attorney generale britannico incaricato di esporre i mezzi per promuovere un procedimento contro l'ex-kaiser, come autore e responsabile della guerra e sostenere inoltre la tesi britannica nella Commissione per le riparazioni.

Si crede che Lloyd George lascerà Parigi domani sera o lunedì per assistere alle discussioni parlamentari di martedì a Londra. La sua assenza sarà brevissima.

*** PARIGI, 1. — Una Nota dell'*Agenzia Havas* dice:

Un accordo provvisorio è stato stabilito circa il territorio di Teschen accordo al quale non mancano più che le firme dei delegati polacchi e czeco-slovacchi per dargli tutta la validità. Esso impone ai czeco-slovacchi l'obbligo di non oltrepassare una certa zona, di restituire i prigionieri polacchi, di non procedere alla costruzione di alcuna opera militare ed infine di fornire alla Polonia carbone in determinate condizioni.

Lunedì prossimo gli alleati designeranno una Commissione di cinque membri che veglierà sul posto all'esecuzione dell'accordo.

Bratiano il quale reclamò ieri l'assegnazione del Banato alla Romenia, ha esposto oggi le rivendicazioni romene sugli altri territori e cioè sulla Bucovina, sulla Bessarabia, sulla Dobrugia e sulla Transilvania.

In attesa che la sorte di questi territori venga decisa dalla conferenza, Bratiano ha reclamato l'occupazione del Banato e della Transilvania da parte delle truppe alleate per impedire i progressi del bolscevismo.

Infine il Comitato della conferenza ha deciso di nominare lunedì una Commissione di periti che si riunirà a Parigi in ragione di due membri per ogni grande potenza e che esaminerà il problema romeno.

La conferenza adotta così a poco a poco il sistema razionale delle Commissioni speciali che studiano le questioni e preparano le soluzioni.

Wilson riunirà ufficialmente lunedì nel pomeriggio all'Hôtel Crillon i membri della Commissione della Società delle nazioni la cui convocazione potrebbe essere imminente.

*** LONDRA, 1. — Una informazione dell'*Agenzia Reuter* da Parigi in data 31 gennaio dice che benchè ancora non siano fissati i particolari circa gli accordi provvisori per le colonie tedesche ed i territori occupati, generalmente si ritiene che un compromesso darà soddisfazione a tutti realizzandone le ragionevoli speranze. Nessuno di questi territori ritornerà alla Germania, all'Austria e alla Turchia.

La decisione della conferenza della pace circa le colonie tedesche, la Mesopotamia e la Siria è provvisoria.

Il mandato per la Mesopotamia sarà offerto all'Inghilterra che sarà responsabile dell'amministrazione del paese. Lo sviluppo naturale dell'Africa sud-occidentale tedesca tenderà verso un governo completamente autonomo come nell'Unione sud-africana.

CHRISTIANIA, 2. — Il progetto per la Lega delle nazioni sarà pubblicato appena saranno terminati i negoziati fra i governi scandinavi.

La domanda fatta dai governi scandinavi perchè gli Stati neutrali fossero autorizzati a farsi rappresentare alla discussione per la costituzione della Lega delle nazioni non ha avuto ancora risposta.

La "Società dei popoli liberi"

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 1. — I delegati delle Associazioni dei paesi alleati per la Società delle nazioni hanno approvato all'unanimità un progetto comune di organizzazione al quale i Governi alleati potrebbero utilmente inspirarsi.

Il progetto è stato consegnato da Léon Bourgeois e dai rappresentanti delle varie Associazioni, a Clémenceau, a Orlando, a Lloyd George e al colonnello House per il presidente Wilson.

Ecco il testo della proposta:

« La riunione reclama la formazione entro il più breve termine possibile di una « Società dei popoli liberi », uniti nello stesso orrore per il delitto che l'autocrazia scatenò sul mondo durante oltre quattro anni, e decisi a non più permettere che la guerra possa di nuovo minacciare l'umanità con le sue sistematiche distruzioni ed infine ad intendersi e ad organizzarsi:

1° per sottoporre tutte le questioni che possono sorgere fra essi ad un metodo di regolamento pacifico;

2° per prevenire o arrestare al tempo stesso con tutti i mezzi a loro disposizione ogni tentativo di un qualsiasi Stato di turbare la pace del mondo con atti di guerra;

3° stabilire una Corte di giustizia internazionale incaricata di risolvere tutte le questioni di ordine giuridico per garantire l'esecuzione delle sentenze con tutte le sanzioni internazionali adatte e cioè diplomatiche, giuridiche, economiche ed, occorrendo, militari;

4° per stabilire un Consiglio internazionale rappresentativo che provvederà allo sviluppo della legislazione internazionale e che eserciterà una azione comune nelle questioni di interesse generale;

b) un Consiglio rappresentativo veglierà alla tutela della libertà delle nazioni e al mantenimento dell'ordine internazionale;

c) il Consiglio rappresentativo considerandosi come investito di una tutela morale sulle razze non ancora civili assicurerà l'esecuzione e provocherà al bisogno lo sviluppo delle convenzioni internazionali necessarie per la protezione del progresso delle razze stesse;

d) un Comitato permanente di conciliazione si informerà di tutte le controversie fra le Nazioni associate ed agirà dapprima come conciliatore e come mediatore e rinvierà, occorrendo, le questioni secondo la loro natura sia ad un arbitrato sia dinanzi ad una corte di giustizia; esso sarà incaricato di tutte le inchieste e stabilirà i termini delle condizioni che riterrà utili; nel caso di rifiuto di obbedienza sia per sentenza arbitraria sia per proprie decisioni, il Comitato proporrà al Consiglio rappresentativo dei Governi associati l'applicazione di sanzioni adatte, le quali saranno obbligatorie in caso di violenza o di aggressione;

5° per limitare e sorvegliare gli armamenti di ciascuna nazione e la fabbricazione del materiale e delle munizioni di guerra nella misura dei bisogni della Società delle nazioni;

6° per proibire il sistema dei trattati segreti;

7° per ammettere nella Società delle nazioni come uguali dinanzi al diritto tutti i popoli in istato di dare garanzie effettive circa la loro intenzione di osservare lealmente le convenzioni».

La nota consegnata ai ministri delle grandi potenze termina con l'enumerazione dei membri delle delegazioni alleate che parteciparono agli studi del progetto.

Consiglio superiore di approvvigionamento a Parigi

L'Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 1. — La prima seduta della terza sessione del Consiglio superiore interalleato di approvvigionamento generale ha avuto luogo oggi sotto la presidenza di Clémentel.

Il presidente, aprendo la seduta, ha rivolto alcune parole di benvenuto all'on. Crespi, ministro italiano per gli approvvigionamenti, che assiste per la prima volta al Consiglio.

Il Consiglio ha trattato dell'organizzazione degli approvvigionamenti dei territori sulla riva sinistra del Reno occupata dalle armi alleate.

Il Consiglio ha preso urgenti misure per la ripartizione fra i prigionieri russi, serbi e romeni ancora in Germania, delle merci spedite per l'approvvigionamento d'accordo con le società della Croce Rossa.

Infine il Consiglio ha esaminato i mezzi più pratici per l'approvvigionamento degli czeco-slovacchi.

CRONACA ITALIANA.

S. M. il Re ieri si recò, inaspettatamente, da Capo d'Istria a Parenzo, ovunque, durante il percorso, acclamato dalle popolazioni.

La redente città, tutta imbandierata, esultante, improvvisò una imponente manifestazione di ardente affetto al Re liberatore.

S. M., in automobile, tra la folla acclamante, si recò al palazzo del R. Commissariato civile, ove s'intrattenne colle autorità militari e civili, interessandosi delle questioni locali e provinciali.

Continuando le acclamazioni della folla, Sua Maestà si affacciò ripetutamente al balcone a ringraziare.

L'Augusto Sovrano si recò poscia a visitare la basilica Eufrasiana, guidato dal dott. Pogatschnig.

S M., tra nuove manifestazioni di patriottico entusiasmo, ripartì alla volta di Canfanaro e di Rovigno.

S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re ha fatto inviare il seguente telegramma al comandante del gruppo sperimentale di Centocelle:

« S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re ringrazia per la comunicazione di ieri ed esprime i suoi vivi rallegramenti per l'ottima riuscita del viaggio Roma-Napoli e ritorno compiuto dalla squadriglia *S. V. A.*, alla cui partenza ha assistito con grande compiacimento. — Firmato: l'aiutante di campo ammiraglio *Moriondo* ».

Smobilitazione. — S. E. Conti, in seguito a disposizioni sulla smobilitazione degli uffici da lui dipendenti, ha disposto l'immediato sgombero di parecchi edifici e locali, finora occupati dall'aeronautica e dalle armi e munizioni, oltre ad alcuni importanti edifici industriali. Per tal modo si prevede che per il 15 del corrente mese saranno liberati oltre 500 locali, dei 900 circa che erano occupati al 1° dicembre 1918.

Il Consiglio superiore delle acque. — Ieri, al Ministero dei lavori pubblici, ebbe luogo un'importante riunione del Consiglio superiore delle acque, con l'intervento dell'on. Bonomi, ministro dei lavori pubblici, dell'on. Ciuffelli, ministro dell'industria, dell'on. Riccio, ministro dell'agricoltura, dell'on. De Nava, ministro dei trasporti, e di S. E. Conti, in rappresentanza del ministro del tesoro.

Il presidente del Consiglio superiore, comm. Corbino, rese conto dell'attività esplicata in materia di acque pubbliche dal principio del 1917 ad oggi. Parlò poscia l'on. ministro Bonomi, plaudendo all'opera del Consiglio ed esponendo tutto l'appoggio che ad esso darebbe lo Stato.

A S. E. Salandra. — Ieri la colonia italiana di Parigi offrì una colazione d'onore a S. E. Salandra per commemorare il viaggio che questi fece come presidente del Consiglio, nel 1916, a Parigi, per rinsaldare l'alleanza con la Francia.

Presiedeva l'ambasciatore d'Italia, conte Bonin Longare, parecchi deputati e altre personalità politiche italiane e della nostra colonia nella capitale francese. I commensali ascendevano ad oltre un centinaio.

Allo Champagne parlarono l'ambasciatore Bonin, S. E. Salandra, che concluse l'elevato suo discorso brindando alla fraterna cooperazione delle due nazioni latine, l'on. Barzilai e il pubblicista, onorevole Vittorio Vettori, a nome della stampa italiana.

Gli studenti dalmati a Roma. — Ai graditi ospiti di Roma venne ieri offerta, dal Comitato « Pro Dalmazia », una colazione d'onore, nella quale vennero pronunziati patriottici discorsi. Rispose per i dalmati lo studente Fattorich, che rievocò il martirio della Dalmazia e inneggiò alla unione di questa alla madre Italia.

Dopo la colazione gli ospiti visitarono il Foro e altri luoghi storici.

Iersera i dalmati vennero invitati ad un banchetto d'onore, riuscito cordialissimo.

Croce Rossa italiana. — L'elenco delle oblazioni perve-

nute al Comitato centrale ascende, secondo l'ultimo Bollettino, a L. 28.889.546,94.

Aeronautica. — La 66ª squadriglia, negli esperimenti compiuti già da parecchi giorni, assicura le comunicazioni aeree fra Napoli e Roma, con due corse giornaliere, effettuatesi fin qui in perfetto orario, anche in condizioni atmosferiche cattive.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

LISBONA, 31. — Una colonna realista è stata messa in rotta ieri a nord di Aguedo.

Si ha da Anadia che l'attuale obbiettivo dei monarchici è quello di raggiungere Oliverro de Bairro e di impadronirsi della ferrovia.

La calma regna a Coimbra.

WASHINGTON, 31. — La Commissione navale della Camera ha approvato all'unanimità il nuovo programma navale triennale del Governo riducendo il numero delle navi di prima linea da costruire da 16 a 10.

PARIGI, 1. — Un dispaccio ufficiale da Lisbona 29 (ritardato) dice: I combattimenti proseguono sul Vouga, dove i repubblicani hanno traversato il fiume ed hanno respinto le retroguardie monarchiche che hanno subito forti perdite. Numerosi soldati monarchici disertano.

Un dispaccio in data 31 dice che sul basso Vouga i monarchici hanno attaccato le forze repubblicane che hanno mantenute le loro posizioni.

Nel resto del Portogallo regna tranquillità completa.

Secondo un dispaccio da Vigo in data 31 gennaio i monarchici hanno preso Pedras Salgadas.

Navi da guerra si sono presentate davanti a Leixoes ed al porto di Oporto per bombardare, ma il comandante dell'incrociatore inglese *Diadem*, ancorato a Leixoes, ha impedito il bombardamento perchè aveva l'incarico di proteggere la vita e i beni dei sudditi inglesi residenti ad Oporto e a Leixoes.

PARIGI, 1. — La Conferenza sindacalista interalleata è terminata nel pomeriggio.

I delegati belgi ed americani si sono rifiutati di prendere contatto con i delegati tedeschi e di partecipare alla Conferenza di Berna.

Camera dei deputati. — Si approva all'unanimità la legge per la riparazione dei danni di guerra.

Questa legge dovrà tornare una seconda volta al Senato, poichè la Camera ha introdotto delle modificazioni nel testo già approvato dal Senato.

ZURIGO, 1. — Si ha da Vienna: Durante un comizio elettorale il borgomastro Weisskirchner si pronunciò in favore dell'unione alla Germania, dando a Vienna una situazione di stato libero che ne assicuri l'avvenire economico.

Un deputato tedesco del centro, intervenuto al comizio, ha dichiarato che la Germania è propensa a dare tutte le garanzie.

L'avvenire di Vienna sarebbe brillante perchè essa è la porta dell'Oriente ed il presidente della Repubblica tedesca risiederebbe alternativamente a Berlino ed a Vienna, la quale sarebbe così una specie di seconda capitale della Germania.

Il Consiglio dell'Austria tedesca ha accolto all'unanimità il disegno di legge da presentarsi all'assemblea nazionale austriaca col quale si proclama l'unione colla Germania.

LONDRA, 1. — Il corrispondente della *Morning Post* da Costantinopoli segnala che i giovani turchi per procacciarsi il denaro necessario al ristabilimento del loro dominio tentano di persuadere l'Intesa ad acquistare da essi per un milione di sterline in oro la carta moneta tedesca che si trova abbondantemente in Turchia e che ha un valore di circa centosettanta milioni di sterline.

ANNAPOLIS (Maryland), 1. — Daniels, segretario per la marina, in un discorso pronunciato agli ufficiali di complemento recentemente promossi all'Accademia navale degli Stati Uniti ha detto:

« Non è ai giorni vostri che avverrà una riduzione delle forze navali. Noi ci troviamo nell'ultimo periodo del programma triennale delle costruzioni navali e senza dubbio il Congresso autorizzerà un altro programma triennale. Noi non costruiremo contro alcun paese, poichè nutriamo piena fiducia che la Lega della pace apporterà una tale amicizia ad un tale accordo fra tutte le Nazioni che necessariamente ne deriverà una riduzione degli armenti.

Sarebbe per l'America una colpa se essa dovesse per la protezione navale essere dipendente da un qualunque altro paese. Quale che sia l'indirizzo politico che seguirà la nuova lega che sta per sorgere, noi dobbiamo contribuirvi con un numero di navi e con una potenza simile a quella di ogni altra nazione.

Dobbiamo sempre ricordare che il mantenimento della dottrina di Monroe è per noi di speciale importanza, ed allo scopo di essere in grado di mantenerla degnamente e per adempiere il nostro compito di garantire alle piccole nazioni del mondo i diritti che loro spettano, noi dobbiamo mantenere una flotta sufficientemente potente ed autonoma per essere all'altezza della nostra responsabilità e dei nostri obblighi.

OPORTO, 1 (ufficiale). — È stato costituito un Governo monarchico sotto la presidenza di Paiva Conceiro, il quale ha assunto anche il portafoglio della guerra e degli approvvigionamenti.

Le principali leggi tradizionali sono state rimesse in vigore. La tranquillità è completa e la vita è tornata normale nella regione sottomessa alla monarchia. I teatri sono aperti.

Sono arrivati Magalhaes ministro degli esteri del Governo monarchico portoghese e tre membri dello stato maggiore di Paiva Conceiro.

BERGEN, 1. — È giunto Tchaikowsky, presidente del Governo di Arcangelo diretto a Parigi.

PARIGI, 2. — Il principe Alessandro di Serbia è arrivato, ricevuto alla stazione dal presidente Poincaré, da Pichon, da Mordacq, in rappresentanza di Clémenceau, da Pasic, da Vesnic e da tutto il personale della Legazione.

A datare dal 10 febbraio, le ferrovie ritorneranno, sotto certe condizioni, alle loro amministrazioni del tempo di pace.

BERNA, 2. — Il Consiglio federale ha deciso di formulare una protesta contro le violenze fatte dal Governo dei Soviets alla Legazione svizzera a Pietrogrado, che fu trattenuta in Russia a dispregio del diritto delle genti.

La protesta avrà il carattere di un appello alla solidarietà di tutti i Governi che sono in relazioni diplomatiche con la Svizzera.

CRISTIANIA, 2. — Si attendono per domani le dimissioni del gabinetto Gunnar-Knudsen. Si afferma che Knudsen consiglierà probabilmente al Re di chiamare il capo del partito conservatore Halvorsen, il quale, si crede, tenterà di costituire un Ministero di coalizione.

STOCCOLMA, 2. — Il governo svedese pubblica un *Libro azzurro* contenente il progetto della Scandinavia relativo alla Lega delle nazioni ed in cui sono riferiti i risultati dei lavori dei Comitati interparlamentari svedese, norvegese e danese.

TRIESTE, 2. — Il giornale *Jugoslavia* di Lubiana riporta notizie da Zagabria, secondo le quali la lotta fra i partiti in Croazia diviene sempre più aspra. Il partito Starcevicíano e il giornale *Obzov* avrebbero iniziato una violenta campagna per sostenere il diritto della Croazia alla più assoluta autocrazia e, se del caso, indipendenza.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.